

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARTOLOMUCCI PIERFRANCESCO

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Nel mese di maggio 2004 il ricorrente stipulava con l'intermediario convenuto, nella qualità di mandatario di altro istituto, un contratto di finanziamento per un importo lordo di euro 29.880,00 rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in centoventi rate di euro 249,00 ciascuna. In occasione della stipula, venivano trattenute dall'importo finanziato le seguenti somme: euro 1.432,45 (pari al 4,794% del capitale) a titolo di commissioni bancarie; euro 3.735,00 (pari al 12,5% del capitale) a titolo di commissioni per l'intermediario, comprensive delle provvigioni per l'agente/mediatore; euro 1.595,00 (pari al 5,337% del capitale) a titolo di premio assicurativo per la copertura del rischio vita e impiego.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto rispetto al termine contrattualmente convenuto; ritenendo di non aver ottenuto il rimborso delle quote non maturate delle varie voci di costo previste nel contratto il ricorrente inoltrava un reclamo, per il tramite di un legale di fiducia, chiedendo la restituzione dell'importo complessivo di euro 1.284,00.

In riscontro al reclamo, l'intermediario rigettava la richiesta, opponendo le clausole specificamente sottoscritte che prevedevano la non rimborsabilità delle commissioni in caso di estinzione anticipata; osservava comunque di aver riconosciuto il rimborso di euro 306,00 quale quota non maturata delle commissioni, calcolata in misura fissa pari ad euro

6,00 per le cinquantuno rate residue. Rifiutava, invece, la retrocessione delle commissioni bancarie e assicurative perché mai percepite.

Insoddisfatto del riscontro ottenuto, il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite del legale di fiducia – per reiterare le proprie richieste di rimborso per euro 608,79 quale quota non maturata delle commissioni bancarie; per euro 1.281,38 (al netto di euro 306,00 già rimborsato) quale quota non maturata delle commissioni finanziarie; per euro 677,74 per il premio assicurativo, oltre alla rifusione delle spese legali (quantificate in euro 1.150,00) e di quelle di procedura. La quantificazione delle quote da retrocedere era stata effettuata prendendo in considerazione l'estinzione anticipata nel mese di maggio 2010, in corrispondenza della sessantanovesima rata di ammortamento.

A sostegno della propria domanda il ricorrente assumeva la violazione dell'art. 125, comma 2, t.u.b. – come interpretato dalle comunicazioni della Banca d'Italia – a causa della mancata descrizione delle componenti delle voci di costo applicata e della conseguente mancata restituzione delle quote ripetibili in seguito all'estinzione anticipata; quanto al premio assicurativo, invece, invocava l'accordo Abi-Ania del 2008 ed il successivo regolamento Isvap n. 35/2010, nonché le disposizioni rivenienti dalla legge n. 221/2012.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto ricostruiva la vicenda precisando che il finanziamento *de quo* fosse stato estinto – dopo il pagamento di sessantanove rate – nel mese di gennaio 2011, in seguito alla richiesta pervenuta da altro intermediario, i corrispondenza della settantasettesima rata di ammortamento.

Rilevava che, dall'esame del conteggio estintivo, risultava che fossero stati abbuonati al ricorrente, oltre agli interessi non maturati, anche le quote delle commissioni per un importo di euro 258,00.

Tale esborso doveva considerarsi soddisfacente delle pretese del ricorrente, atteso il fatto che parte resistente riteneva di non essere tenuta al rimborso delle commissioni bancarie e del premio assicurativo, poiché mai percepiti dalla stessa ed integralmente corrisposte – prima del finanziamento al ricorrente – rispettivamente all'istituto di credito e alla compagnia di assicurazioni.

Quanto alle prime, invero, ne evidenziava la natura *up front* poiché relativa alla fase prodromica alla concessione del finanziamento; quanto al secondo invocava la clausola contrattuale che prevedeva, in caso di estinzione anticipata, la permanente validità della polizza per il rischio vita; osservava, al riguardo, che l'importo versato a titolo di premio era trattenuto dalla compagnia di assicurazioni e versato su altro ramo, rendendo privo di giustificazione causale un eventuale rimborso.

Né al contrario poteva inferirsi dall'esame della legge n. 221/2012, che imporrebbe l'obbligo restitutorio in capo alle sole compagnie di assicurazione.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio ha avuto modo, in molteplici precedenti, di esprimersi in merito alla violazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento concesso ai consumatori ed estinto anticipatamente rispetto al termine convenuto dal contratto.

L'art. 125-*sexies* t.u.b., ma già in precedenza l'art. 125, comma 2, prevede che il consumatore abbia diritto ad un'equa riduzione del costo del prestito, assumendo che i costi corrisposti per l'accesso al credito siano giustificati solo in ragione dello spiegarsi dell'intero rapporto negoziale, sino alla sua naturale scadenza.

Muovendo da tale assunto, e con particolare riguardo ai contratti conclusi mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione (e contratti assimilati), la Banca d'Italia

– nelle note comunicazioni del 2009 e del 2011 – ha inteso fornire adeguati criteri interpretativi del principio generale, scriminando le attività che trovano la loro giustificazione nello svolgimento del rapporto contrattuale (cc.dd. *recurring*) da quelle che invece si consumano nella fase preliminare alla concessione del finanziamento (cc.dd. *up front*).

Alla luce di tale distinzione, l'Autorità di vigilanza ha richiamato gli intermediari operanti nel settore al fine di una più trasparente formulazione delle clausole negoziali dei contratti di credito al consumo, onde consentire ai consumatori – per un verso – di conoscere l'ammontare complessivo del costo dei finanziamenti cui intendono accedere e – per altro verso – le quote soggette a restituzione in caso di estinzione anticipata dei prestiti.

Ne consegue, come l'uniforme giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro ha chiarito, che vadano retrocesse le quote non maturate delle varie voci di costo corrisposte integralmente e relative allo svolgimento di attività *recurring*.

Ciò premesso, dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che il contratto sottoscritto tra le parti non presenti alcuna descrizione delle attività remunerate dalle commissioni corrisposte dal ricorrente, mettendo così in evidenza una opacità informativa che si pone in contrasto non soltanto con i principi testé richiamati in tema di credito ai consumatori, ma più in generale i diritti di informazione riconosciuti dal c.d. codice del consumo.

Ciò determina il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione della quota parte non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, calcolate in misura proporzionale.

Riguardo alle prime, l'intermediario convenuto eccepisce che queste non sarebbero dovute poiché non sono mai entrate nella sua disponibilità ma destinate ad altro soggetto (l'istituto mandante), con la conseguenza che un eventuale rimborso delle stesse dovrebbe essere considerato privo di giustificazione causale. Al riguardo, i numerosi arresti di questo Arbitro hanno invece chiarito che, in presenza di un finanziamento che coinvolga un'ampia rete distributiva, il cliente possa legittimamente avanzare le proprie pretese restitutorie nei confronti della sua unica controparte contrattuale, collocatrice del prestito, anche per quanto riguarda somme che siano destinate a remunerare soggetti diversi ma coinvolti nella medesima filiera, sulla base di rapporti negoziali ai quali il sovvenuto è del tutto estraneo.

Riguardo alle seconde, il Collegio deve rilevare che nonostante l'opacità nella formulazione della clausola che non quantifica la quota delle commissioni finanziarie (pari al 12,50% del capitale) destinate all'agente o al mediatore, dalla documentazione versata in atti risulta che all'agente in attività finanziaria, effettivamente intervenuto nell'operazione, sia stato corrisposto un compenso di euro 2.579,92 che (essendo relativo allo svolgimento di attività *up front* poiché connessa al collocamento fuori sede del finanziamento) deve essere detratto dall'importo della commissione finanziaria di euro 3.735,00. Dalla somma restante deve, dunque, essere calcolata la quota non maturata, quantificata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento.

Proprio in merito ai criteri di calcolo da adottare per la retrocessione delle quote non maturate delle voci commissionali, il Collegio rileva che – mentre il ricorrente assume che il finanziamento sia stato estinto in corrispondenza della sessantanovesima rata di rimborso – parte resistente ritiene che il prestito sia stato estinto in corrispondenza della settantasettesima rata di ammortamento.

Invero, vertendo in materia di inadempimento contrattuale, la prova circa il fondamento negoziale dell'obbligo asseritamente violato spetterebbe al ricorrente, il quale nel caso di specie avrebbe dovuto depositare idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme portate dal conteggio di anticipata estinzione.

Nonostante ciò, dall'esame della documentazione versata in atti e delle deduzioni delle parti, il Collegio osserva che l'estinzione anticipata sia effettivamente avvenuta solo nel mese di gennaio 2011, in seguito alla richiesta di emissione di un nuovo conteggio estintivo avanzata da altro intermediario (con il quale verosimilmente il ricorrente ha rinnovato l'operazione per estinguere il prestito *de quo*).

Così, individuato il *dies a quo* necessario per la determinazione del calcolo proporzionale, resta soltanto da rilevare che non può essere accolto il criterio di calcolo adottato dal ricorrente per la quantificazione dell'abbuono della quota non maturata delle commissioni finanziarie, pari ad euro 258,00: tale somma, infatti, è stata ricavata moltiplicando una quota *recurring* fissa pari ad euro 6,00 per ciascuna rata non ancora scaduta.

Anche in tale materia, il consolidato orientamento di questo Collegio ha chiarito che – in assenza di un parametro stabilito dalle norme primarie e secondarie – il criterio di calcolo per la quantificazione della equa riduzione del costo del finanziamento deve essere rimessa alla volontà delle parti, che può essere espressa nel contratto ovvero può essere desunta *ex post* in base a metodi di calcolo (pur espressi dal solo finanziatore) che siano oggettivamente valutabili e coerenti con l'operazione economica posta in essere tra le parti.

Da ciò può desumersi che, come più volte affermato dal costante orientamento di questo Arbitro, la quantificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione (*cf. ex multis* dec. nn. 2475/2011, 4435, 3053/2012; 1805/2013).

Ciò chiarito, la predeterminazione in misura fissa della quota rimborsabile, appare apodittica e priva di adeguata giustificazione, con la conseguenza che non può essere ritenuta alla stregua di un criterio di calcolo coerente e immune da vizi censurabili in questa sede; pertanto, il Collegio dispone che le quote non maturate delle commissioni bancarie e finanziarie vadano calcolate secondo il criterio proporzionale puro.

Ne deriva che va riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo di euro 513,29 con riguardo alle commissioni bancarie e di euro 413,90 con riguardo a quelle finanziarie, che – al netto della somma di euro 258,00 già rimborsata (e detratta la quota *up front* destinata all'agente in attività finanziaria) – ammonta ad euro 155,90.

Residua la questione relativa alla richiesta di rimborso del premio assicurativo: a tale riguardo, parte resistente ritiene che essa non possa essere restituita perché l'importo versato dal sovvenuto sia stato corrisposto alla compagnia di assicurazioni la quale – anche in forza della clausola che prevede la sopravvivenza della copertura per rischio vita, in caso di estinzione anticipata del finanziamento – lo avrebbe destinato a detto ramo. Peraltro, soggiunge che alla luce delle disposizioni normative intervenute con la legge n. 221/2012, l'unico soggetto sul quale graverebbe l'obbligo restitutorio sarebbe proprio la compagnia di assicurazioni e non anche l'intermediario collocatore della polizza associata al finanziamento.

Tale eccezione è infondata e va, quindi, respinta.

negli ormai numerosi precedenti sottoposti al vaglio di questo Arbitro, si è avuto modo di chiarire che, contrariamente alla ricostruzione dell'intermediario, la disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 221/2012 – effettivamente conforme al dato testuale riveniente nell'art. 49 del regolamento Isvap n. 35/2010 – abbia inteso sancire a livello normativo la sussistenza di un evidente collegamento negoziale ogni qualvolta l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento (*cf. Collegio di Napoli*, dec. nn. 873, 796, 298, 140, 46/2013; 2613, 2612, 2610, 2439, 2280, 1720, 746/2012; 1073, 359, 2466/2011; *Collegio di Roma*, dec. nn. 1138/2013; 1979, 491/2012; *Collegio di Milano*, dec. nn. 980, 480, 432/2013; 2730, 2055, 776, 195/2012).

Tale associazione, invero, pur operata mediante la stipulazione di due contratti distinti sotto il profilo formale, realizza un'operazione economico-giuridica che può essere apprezzata esclusivamente in modo unitario: la comune intenzione delle parti, infatti, fa in modo che il contratto di assicurazione, infatti, devii dalla propria causa tipica per essere destinato a coprire il rischio da eventi che impediscano l'integrale restituzione dell'importo finanziato.

Pertanto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal punto di vista oggettivo, viene in essere un collegamento negoziale che rende le vicende del contratto principale, qual è quello di credito al consumo, rilevanti anche per quello accessorio, qual è il contratto assicurativo (cfr. Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; Cass., 10 luglio 2008, n. 18884).

Nel caso di specie, l'anticipata estinzione del finanziamento determina il venir meno del rischio (oggetto della polizza) della mancata restituzione integrale dell'importo finanziato; ne consegue che la quota del premio corrisposto per intero al momento della stipula del prestito, corrispondente alla parte relativa alla vita residua del finanziamento, determini un trasferimento patrimoniale privo della necessaria giustificazione causale, con conseguente obbligo di restituzione in favore del sovvenuto.

In virtù del richiamato collegamento negoziale, l'obbligo restitutorio può ben essere posto in capo al soggetto finanziatore, posto che questi ha collocato anche il prodotto assicurativo vedendosi corrisposto il versamento del relativo premio: nei rapporti con il soggetto finanziato, dunque, non assume rilievo la circostanza che tale somma sia meramente custodita dal finanziatore, che è tenuto a versarla alla compagnia di assicurazione.

Né tale ricostruzione può evincersi dalla lettura delle norme citate dal resistente. La legge n. 221/2010, infatti, così come il regolamento Isvap n. 35/2010, non sono norme volte ad identificare il soggetto legittimato alla restituzione, ma al contrario sono disposizioni che mirano essenzialmente a stabilire l'obbligo restitutorio in favore del sovvenuto proprio in ragione del descritto collegamento negoziale: obbligo che, per le ridette ragioni, può essere posto anche in carico all'intermediario collocatore della polizza. Pertanto va riconosciuto in capo al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di euro 571,54.

Il Collegio dispone, altresì, che vada corrisposta una somma a titolo di rifusione delle spese di assistenza difensiva, da considerarsi costitutiva del più complessivo ristoro economico in favore del ricorrente, equitativamente determinata in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.240,73; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza legale nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI